COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 369

Congedi:

PRESIDENTE 369

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524);

FODERARO e CAIAZZA: Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922 in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1543) 370

PRESIDENTE . 370, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
VALIANTE, *Relatore*. 370, 372, 373, 378, 379, 381
PENNACCHINI . 371, 372, 373, 376, 377, 379, 381
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 380, 381, 382
COCCIA 371, 372, 379
FORTUNA 373, 374, 376
BERLINGUER MARIO 374
SPAGNOLI 374, 376, 377
AMATUCCI 375, 377
BREGANZE 380

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 24 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-*B*). 382
PRESIDENTE 382
AMATUCCI, *Relatore* 382
COCCIA 382

La seduta comincia alle 17,20.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, i deputati Lucifredi e Restivo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Dagnino e Berretta.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Florio, Del Castillo e Sgarlata Marcello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922). (1524), e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulle modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: « Modifica dell'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, in ordine alla carriera dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Comunico che la V Commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere sull'articolo 2-*bis* per cui, oggi, anche concludendo l'esame di tutti gli articoli, non passeremo alla votazione finale del testo.

Prego il relatore Valiante di riepilogare la situazione in ordine agli articoli aggiuntivi che sono stati proposti.

VALIANTE, *Relatore*. Sono stati presentati due articoli aggiuntivi, uno mio, ed uno a firma dei deputati Coccia, Spagnoli, Sforza. In ambedue si propone di inserire una rappresentanza dei cancellieri nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia e nella commissione di disciplina, quando questi organi esaminino questioni attinenti al personale di cancelleria.

Il testo dell'articolo aggiuntivo da me proposto è il seguente:

« Del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte tre cancellieri o segretari giudiziari, eletti da tutti i funzionari con voto diretto ».

L'analogo emendamento Coccia ed altri è così formulato:

« Tre funzionari, rappresentanti la categoria, designati mediante elezione diretta fanno parte del consiglio d'amministrazione e della commissione di disciplina presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Questo emendamento va trattato, per identità di materia, contestualmente al mio.

Nella precedente seduta ci soffermammo a considerare una obiezione formulata dal ministro, il quale osservò che i rappresentanti del personale, a norma degli articoli 146 e 148 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, fanno già parte del consiglio d'amministrazione, anche se presso il Ministero di grazia e giustizia allo stato non vi sono. In effetti, lo statuto in parola, nel fissare la composizione del consiglio d'amministrazione costituito presso ciascun ministero, prevede esplicitamente che ne facciano parte due rappresentanti del personale, scelti dagli altri membri del consiglio d'amministrazione e nominati ogni biennio con decreto del ministro.

Non mi pare, invece, che analoga disposizione sia esplicitamente prevista per quanto concerne la composizione della commissione di disciplina.

Ritengo di dovere insistere sull'articolo aggiuntivo da me proposto, soprattutto in considerazione del fatto che il consiglio di amministrazione, come previsto dall'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, ha una portata generale. Perciò i due rappresentanti del personale, almeno per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, dovrebbero essere scelti tra le diverse categorie costituenti il personale: magistrati, ufficiali giudiziari, uscieri, dattilografi, traduttori, interpreti, ecc.

Mi pare che, pur costituendo il consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto degli impiegati civili dello Stato, la categoria dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari non avrebbe in esso una adeguata rappresentanza. Per altro, se ho ben interpretato l'articolo 148 dello statuto, manca una disposizione analoga per il consiglio di disciplina.

Mi permetto anche di sottolineare alla Commissione la opportunità che il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina siano integrati dai rappresentanti dei cancellieri e dei segretari giudiziari solo quando siano in discussione affari riguardanti la categoria. Infatti, la presenza dei cancellieri non sarebbe giustificata quando vengono esaminati problemi riguardanti i magistrati o le altre categorie. Dato che nel mio articolo aggiuntivo è prevista la rappresentanza dei cancellieri e dei segretari giudiziari anche nella commissione di disciplina – cosa questa non prevista dai deputati Coccia e altri nel loro emendamento – mi permetto di insistere

per l'approvazione del testo da me proposto in quanto più completo.

COCCIA. La nostra posizione non differisce da quella del relatore Valiante, tanto che l'articolo aggiuntivo da lui presentato potrebbe unificarsi con il nostro e, considerando la sostanziale identità di vedute, in sede di approvazione dal testo si potrebbero meglio precisare i termini dello stesso.

PENNACCHINI. A me pare che i due articoli aggiuntivi abbiano un solo punto di divergenza nel senso che il relatore Valiante limita la partecipazione di questi cancellieri ai lavori tanto del consiglio di amministrazione quanto della commissione di disciplina soltanto quando siano in discussione problemi concernenti la loro categoria. Su questo punto sono d'accordo e propongo l'unificazione dei due articoli aggiuntivi con l'inserzione delle seguenti parole: « quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei pregarvi di considerare attentamente questo argomento. Lasciando da parte tutte le obiezioni che gli uffici del mio Ministero hanno sollevato su questi articoli aggiuntivi, intendo esternare alcune considerazioni personali non a nome del Governo, ma come un deputato che sottoponga alla vostra attenzione determinati aspetti di questa materia.

Con questi due articoli aggiuntivi si propone un principio nuovo, che muta l'ordinamento generale dello statuto degli impiegati dello Stato. Infatti, volendo prevedere la elezione dei rappresentanti dei cancellieri come dovrà avvenire questa elezione? Bisognerà fare un regolamento per stabilire come i cancellieri ed i segretari giudiziari di tutta Italia si debbano riunire e con quale sistema eleggere i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina.

Quindi, queste innovazioni ci portano bene al di là di una materia, che è già regolata dal noto decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, proprio mentre stiamo approvando delle modifiche all'ordinamento dei cancellieri e ufficiali giudiziari.

Debbo aggiungere che l'osservazione fatta nella scorsa seduta circa il fatto che questa categoria è autonoma « rispetto ai magistrati » mi ha lasciato perplesso. Magistrati e cancellieri appartengono tutti all'ordine giudiziario.

In ogni modo credo che la sostanza della vostra proposta sia accettabile e possa essere tradotta in un emendamento al vostro emendamento. Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione vorrei rimanere nell'ambito di quanto previsto dal regolamento generale, che prevede due e non tre cancellieri o segretari come da voi proposto. Per quanto concerne la loro nomina, vorrei che fosse adottato lo stesso sistema previsto dall'articolo 146 del decreto presidenziale n. 6 del 1957, cioè con decreto. In questo modo, con una norma esplicita, armonizzeremo la questione dei cancellieri con quanto è previsto per gli altri Ministeri; a mio giudizio questa soluzione, rimanendo nelle linee generali del nostro sistema legislativo, accoglie gran parte delle richieste dei cancellieri. Perciò vi pregherei di considerare se non sia opportuno approvare un emendamento, come articolo 12-*bis*, che dica:

« Del consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, quando esercita le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, come rappresentanti del personale, due funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nominati con decreto del ministro all'inizio di ogni biennio ai sensi dell'articolo 146 del decreto presidenziale n. 6 del 10 gennaio 1957 ».

VALIANTE, *Relatore.* Personalmente non avrei nulla in contrario ad accogliere la proposta del ministro, perché mi pare che il suo contenuto essenziale sia la rappresentanza del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia; mentre è assolutamente marginale il fatto che i rappresentanti siano due o tre, o che siano eletti da tutto il personale o siano espressi soltanto attraverso indicazioni sindacali ed eventualmente nominati con decreto del ministro.

La mia preoccupazione, piuttosto, è un'altra: il testo che ci ha letto l'onorevole ministro un momento fa non comprende la commissione di disciplina. Nel mio emendamento c'è la richiesta di integrare anche la commissione di disciplina con i rappresentanti del personale, quando tratta di affari che li riguardano.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* A questo punto dovrei osservare che la maggior parte delle funzioni disciplinari, per quanto riguarda i cancellieri, esclusi i cancellieri addetti al ministero, vengono esercitate dalle commissioni di vigilanza presso le rispettive corti.

VALIANTE, *Relatore*. Mi riferisco non alla commissione di disciplina prevista dall'articolo 62 del regolamento, ma a quella esistente presso il ministero.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Dovrebbe essere la Corte d'appello di Milano, per esempio, a giudicare i cancellieri addetti al ministero ?

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo di no. Ma, proprio per questo motivo il ministero può far partecipare alla commissione di disciplina per i funzionari del dicastero anche i cancellieri.

Un'altra obiezione: nel testo lettoci dall'onorevole ministro si dice: « Fanno parte come rappresentanti del personale due cancellieri o segretari ». Non vorrei che questa formula facesse sorgere il dubbio che gli altri due rappresentanti del personale, previsti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, dovrebbero essere sostituiti dai cancellieri. Nel mio emendamento la composizione del consiglio di amministrazione rimane immutata, salvo a integrarla quando tratti questioni concernenti i cancellieri o i segretari giudiziari, con ulteriori due componenti che siano cancellieri o segretari.

In conclusione, non vedo la necessità o l'opportunità di discostarci da quella che è la regola generale. Se i rappresentanti del personale negli altri ministeri sono due, non c'è motivo di aumentarli a tre. Quanto, poi, a designarli mediante elezioni, mi pare che andremmo incontro a notevoli difficoltà pratiche. Per uniformità con il testo dello statuto degli impiegati civili dello Stato, non ho difficoltà ad accettare la nomina di questi due cancellieri da parte del ministro.

PENNACCHINI. Vorrei chiedere un chiarimento al signor ministro. Non c'è dubbio che la commissione di disciplina presso il ministero ha competenza esecutiva sui cancellieri che prendono servizio al ministero stesso, però, domando se il consiglio di amministrazione tratti soltanto questioni relative ai cancellieri in servizio presso il ministero, o ne estende i suoi poteri sui cancellieri di tutta Italia. Nel primo caso l'elezione sarebbe semplicissima, perché solo i cancellieri presso il ministero dovrebbero eleggere i loro rappresentanti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Se non sbaglio, nonostante che negli appunti che ho con me si tratti soltanto dei cancellieri in servizio presso il ministero, mi pare che in qualche caso il consiglio di amministrazione tratti anche questioni proprie di personale estraneo al ministero.

PENNACCHINI. Allora nell'emendamento possiamo dire: « relativa al personale addetto al ministero ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per il consiglio di amministrazione c'è già la formulazione. Il problema nasce per la commissione di disciplina. Si potrebbe dire che la stessa norma si applica alla commissione di disciplina per il personale addetto al ministero...

PENNACCHINI. Mantenendo il sistema elettivo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il problema dell'elezione va considerato come un problema a se stante. Quando si parla di elezioni vi confesso che sono preoccupato, perché penso subito ai sindacati. Ogni giorno nasce un sindacato nuovo ! Come si riunirebbero tutti questi cancellieri ? Chi li convocherebbe ? Chi preparerebbe le candidature ? Vi debbo avvertire della estrema gravità di una soluzione di questo genere.

PENNACCHINI. Effettivamente mi sembra che le osservazioni fatte dal ministro chiaramente dimostrino la necessità di abbandonare ogni riferimento alle elezioni. Se noi approvassimo questa norma si dovrebbe procedere alla emanazione di un regolamento e verremmo a creare una procedura quanto mai pesante e difficoltosa. D'altra parte ogni preoccupazione può cadere di fronte al fatto che nella commissione vengono inclusi i rappresentanti della categoria. Ora, la nomina con decreto del ministro mi sembra sia la soluzione più semplice e più facile.

COCCIA. Il problema incide su una questione di principio per cui noi del gruppo comunista non possiamo non insistere, indipendentemente dalla persona del ministro, sul fatto che il principio della rappresentanza elettiva costituisce un ulteriore passo in avanti nella democratizzazione dell'amministrazione tanto più che altri dipendenti dello Stato, come il caso dei ferrovieri, si sono già dati un regolamento che si fonda su criteri elettivi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le ferrovie dello Stato siamo in un campo diverso in quanto si tratta di un'azienda autonoma.

COCCIA. Per quanto riguarda, invece, la questione particolare, possiamo fare nostra la proposta Pennacchini che, trattando della competenza del consiglio di amministrazione del ministero, risolve, attraverso l'elezione tra i dipendenti del ministero, i complicati problemi che da taluni vengono adombrati in ordine ad una votazione su piano nazionale:

su questo punto, potremo essere d'accordo, ma riteniamo che il metodo della elezione diretta sia irrinunciabile.

VALIANTE, *Relatore*. Mi permetto di sottolineare non solo l'aspetto richiamato dal collega Amatucci, circa l'opportunità di integrare il consiglio di amministrazione con i rappresentanti di categoria, ma anche la necessità di non distaccarsi dai criteri seguiti per la nomina dei consigli di amministrazione presso tutti i ministeri. Lo statuto degli impiegati civili dello Stato deve valere anche per il Ministero di grazia e giustizia.

Piuttosto chiederei al signor ministro di considerare l'opportunità – e in merito avanzerò formale emendamento al testo presentato dal ministro – che i due rappresentanti del personale dei cancellieri, prima di essere nominati, con decreto del ministro, all'inizio di ogni biennio, siano scelti come ogni altro rappresentante del personale dagli stessi membri del consiglio di amministrazione. Potremo, infatti, usare la stessa dizione contenuta nel testo dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

FORTUNA. Vorrei chiedere al relatore un chiarimento di carattere generale e, cioè, se nella commissione di disciplina esista una rappresentanza dei cancellieri liberamente eletta.

VALIANTE, *Relatore*. No. Attualmente l'ordinamento prescrive che la commissione di disciplina sia composta dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della stessa corte. Analogamente, presso ogni Corte d'appello è costituita una commissione di disciplina composta dal presidente della Corte d'appello, da un presidente di sezione e dal cancelliere capo della Corte d'appello. La commissione di disciplina che, secondo lo statuto degli impiegati civili dello Stato, esiste presso ogni ministero, limita i suoi poteri solo nei confronti dei funzionari che si trovano in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia. Quindi l'emendamento, chiamiamolo così, Valiante-Coccia non tocca la commissione di disciplina che esiste presso la Suprema corte di cassazione e quelle che funzionano presso le Corti d'appello, ma integra soltanto la commissione di disciplina presso il ministero, a norma dello statuto degli impiegati civili dello Stato.

FORTUNA. Ringrazio il relatore del chiarimento, e penso che l'onorevole ministro potrebbe riconsiderare il proprio punto di vista sulla elezione democratica dei componenti della commissione di disciplina del ministero. Infatti, si tratterebbe solamente di far votare i dipendenti del ministero.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio osservare che, secondo l'emendamento, bisogna far votare tutti. Infatti anche il deputato Pennacchini nel suo intervento si è riferito alle commissioni di disciplina.

PENNACCHINI. Sono intervenuto sull'emendamento Valiante ed ho chiesto se la competenza del consiglio di amministrazione si riferisse soltanto ai cancellieri e segretari giudiziari in servizio presso il ministero.

VALIANTE, *Relatore*. Noto, per chiarire, che il nostro emendamento si riferisce al consiglio di amministrazione ed alla commissione di disciplina esistenti presso il ministero. Non vi è dubbio che il consiglio di amministrazione esistente presso il ministero riguarda tutto il personale in servizio sia al ministero che presso gli uffici giudiziari.

PENNACCHINI. Allora l'elezione va generalizzata a tutti quanti?

VALIANTE, *Relatore*. Esattamente. Del corpo elettorale debbono far parte tutti i funzionari di cancelleria, dovunque prestino servizio. Ovviamente se l'elezione avviene per i rappresentanti di categoria della commissione di disciplina esistente presso il ministero, gli elettori possono essere soltanto i funzionari che esistono presso il ministero.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo fare osservare che la commissione di disciplina presso il ministero si occupa di tutto il personale dipendente dal ministero, quindi del personale addetto alla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, dei dattilografi e così via. Allora perché questa integrazione deve essere fatta solo per i cancellieri e non per l'altro personale?

VALIANTE, *Relatore*. Stiamo trattando dell'ordinamento dei cancellieri e la mia proposta di integrazione si riferisce solo al caso in cui il consiglio di disciplina ed il consiglio di amministrazione trattino questioni relative ai cancellieri ed ai segretari giudiziari.

PENNACCHINI. Mi pare che dai chiarimenti forniti dal signor ministro e dal relatore emerga una diversità di posizioni fra la competenza del consiglio di amministrazione e quella della commissione di disciplina. Mentre il consiglio di amministrazione riguarda tutti i cancellieri, e come tale potrebbe avere dei rappresentanti espressi da un corpo elettorale composto dai cancellieri di tutta Italia, sia in servizio presso il ministero che presso gli uffici giudiziari, la commissione di disciplina, invece, riguarda soltanto il personale del ministero e servizi corrispondenti; quindi

avrebbe un corpo elettorale assai più ristretto, e limitato ai cancellieri che prestano servizio o sono comandati presso il ministero.

Ora, per tornare alla mia proposta iniziale e richiamando il fatto che il sistema elettorale è facilmente regolabile quando si tratta di elettorato chiuso, mentre lo è difficilmente se l'elettorato è esteso a tutti gli uffici giudiziari, mi pare che il problema andrebbe esaminato sotto un duplice aspetto: quello del consiglio di amministrazione e quello del consiglio di disciplina, anche perché i due corpi elettorali sono molto diversi: uno esteso sul piano nazionale, l'altro limitato agli elementi in servizio presso il ministero. Questa è la posizione chiara emersa dalle delucidazioni che sono state fornite.

Ora si tratta di stabilire se convenga, in analogia a quanto praticato per altri impiegati dello Stato, limitarsi ad una nomina da parte del ministro – che, comunque, dovrebbe avvenire su proposta del consiglio di amministrazione, anche per adeguarsi alla prassi degli altri ministeri – oppure se si debba introdurre il nuovo criterio della elezione ammettendo che si tratti di due elezioni diverse, con candidati ed eletti diversi che, allora, non sarebbero più due ma quattro. La cosa esaminata sotto questo profilo mi sembra molto più complessa e penso che, forse, converrebbe approvare la formula proposta dal ministro, salvo a mutare sistema qualora si dimostrasse inadeguata. L'essenziale è varare una disposizione chiara che non si presti ad equivoci.

FORTUNA. Esistono due problemi: uno è quello del consiglio di amministrazione, l'altro quello del consiglio di disciplina presso il ministero.

Abbiamo accertato che l'elezione dei rappresentanti dei cancellieri nel consiglio di amministrazione presso il ministero è limitata al personale del ministero stesso; quindi il problema tecnico della elezione è facilmente superabile.

Resta il problema della elezione dei rappresentanti dei cancellieri nel consiglio di amministrazione. Vorrei, anzitutto, osservare, e questo a proposito di eguaglianza di rappresentanza democratica fra i vari dipendenti dello Stato, che, se proprio in questi giorni i ferrovieri di tutta Italia, e sono più di 70.000, eleggono i loro rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, penso che il problema possa analogamente essere impostato per il consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia. Non prevedo grosse difficoltà per eliminare questa carenza democratica nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, dato che le stesse difficoltà si saranno certamente presentate – e sono state superate – per i ferrovieri.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi permetta un'osservazione: perché si deve procedere all'elezione per i rappresentanti dei cancellieri in seno al consiglio di amministrazione e non per i rappresentanti di tutte le altre categorie? Come è possibile formare un consiglio di amministrazione in cui due membri – i cancellieri – sono eletti dal personale e la nomina di tutti gli altri è riservata al ministro? Allora bisognerebbe modificare tutto il sistema.

FORTUNA. Siamo d'accordo sulla necessità che siano eletti tutti i rappresentanti. Intanto possiamo disporre che vengano eletti quelli dei cancellieri.

VALIANTE, *Relatore*. Qui non si tratta più del problema del consiglio di amministrazione presso il Ministero di grazia e giustizia, ma di una questione di principio che investe tutti i consigli di amministrazione di tutti i ministeri italiani. Praticamente veniamo a modificare l'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato. Se, effettivamente, abbiamo questa intenzione, facciamoci promotori di una proposta di legge adeguata.

BERLINGUER MARIO. Desidero puntualizzare la differenza di opinioni che, in fondo, rispecchia anche la diversa tendenza politica di ciascun gruppo. Da una parte si dice che vi sono magistrati ed altri dipendenti dello Stato che non eleggono i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, per cui non è giusto che li eleggano i cancellieri. Noi diciamo, invece, che siccome la conquista delle libere elezioni è stata realizzata da altre categorie statali, come quella dei ferrovieri, vogliamo marciare in testa con quelli che la conquista l'hanno realizzata, proponendoci di estenderla alle categorie che non l'hanno conseguita ancora.

SPAGNOLI. Mi pare che l'ultimo intervento dell'onorevole ministro sia anche in contrasto con quello che era l'emendamento Coccia, perché mi pare che il ministro abbia, in un certo momento, accettato il principio Coccia circa la possibilità di una rappresentanza dei cancellieri nel consiglio d'amministrazione e nella commissione di disciplina, soltanto con una differenza relativa al numero ed al sistema elettorale. Del consiglio di amministrazione fanno parte due rappresentanti del personale.

Quindi il problema non è che vi siano due magistrati o due ufficiali giudiziari. Possono essere dei magistrati, dei cancellieri o altri. Non c'è alcuna differenza di classe del personale del Ministero di grazia e giustizia. L'unica innovazione sostanziale è che questi due ci sono, rimangono e continuano ad esistere. Non è che la loro nomina venga meno per effetto di questo articolo che stiamo discutendo. Viene sospesa la loro funzione nel momento in cui si discute di questioni relative ai cancellieri, perché si sostituiscono, in questi specifici casi, con due cancellieri. Cioè i due nominati dagli altri membri continuano a esistere, però le loro funzioni vengono a essere sospese, perché sono sostituiti, nel momento in cui si discutono le questioni dei cancellieri, da altri due rappresentanti che sono, invece, nominati dai cancellieri.

Su questo credo che tutti possiamo concordare: l'integrazione deve aver luogo quando si discute di questioni dei cancellieri. Mi pare che questa innovazione non debba suscitare alcuno scandalo. Se domani dovessimo fare una norma più completa, integrando il consiglio con due ufficiali giudiziari o due dattilografi, non ci sarebbe niente di male. In questo modo rompiamo una certa situazione per creare la breccia attraverso la quale il sistema viene modificato anche per tutte le altre categorie. C'è una disparità, oggi, ma è destinata ad essere superata quando sorgerà l'esigenza di una più completa regolamentazione democratica ed elettiva di questi organi.

Per quello che riguarda il sistema delle elezioni, se siamo convinti che si debba introdurre nell'ambito dell'amministrazione dello Stato un principio di democrazia, cioè che i rappresentanti dei consigli di amministrazione debbono venire designati non più per nomina dall'alto, ma attraverso un procedimento democratico, e che questo debba essere uno dei cardini della stessa riforma della pubblica amministrazione, non vedo perché dovremmo rinunciare ad un principio di questo genere soltanto per qualche difficoltà di carattere tecnico, o meglio ancora di carattere pratico. Ciò non significa che noi, oggi, ci dobbiamo tirare indietro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma bisogna modificare l'articolo 146 dello statuto degli impiegati. Mi sento preoccupato perché, se vogliamo apportare queste modifiche, dobbiamo mutare le disposizioni generali dell'ordinamento. D'altro lato non so se la nostra Commissione sia competente a risolvere un simile problema, perché andiamo a toccare l'ordinamento generale degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Se si insiste su questo punto, andremo troppo lontano. Non dimentichiamo che, trattandosi di rapporti d'impiego, e di modalità inerenti ai rapporti d'impiego del personale dello Stato, si potrebbe fondatamente prospettare l'ipotesi di una richiesta di competenza da parte della Commissione Affari costituzionali.

AMATUCCI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto, specie per quanto riguarda l'affermazione fatta poco fa dall'onorevole Spagnoli di introdurre nel nostro ordinamento con il sistema elettivo un principio di democrazia. Lo statuto degli impiegati e salariati dello Stato è stato redatto in clima di democrazia, perché è del 10 giugno 1957.

Ricordo che alcune volte, quando ci siamo trovati di fronte a delle situazioni che urtavano contro lo statuto dei dipendenti civili dello Stato, ci siamo dovuti fermare. D'altro lato il richiamo all'ordinamento delle ferrovie dello Stato non è pertinente perché queste, come amministrazione autonoma, hanno un proprio ordinamento. Se dovessimo spingere più oltre la nostra discussione direi anche che quello statuto degli operai, che più volte è stato annunciato da parte socialista, trova difficoltà insormontabili ad essere varato proprio nelle disposizioni oggi vigenti sui salariati dipendenti dallo Stato.

Noi, qui, ci troviamo di fronte allo stato giuridico degli impiegati che regola la disciplina dei consigli di amministrazione presso ogni ministero e le commissioni di disciplina di ogni ministero e, quando leggiamo che in questi due organismi, sono sempre indicati i rappresentanti di categoria di grado non inferiore a direttore di divisione, della composizione della commissione e del sistema da seguire per la sua formazione possiamo fare tutto ciò che vogliamo ma, prima, bisogna modificare il testo dello statuto perché non possiamo introdurre nel provvedimento in esame una disposizione in contrasto con l'ordinamento vigente determinando un vero disordine nel nostro modo di legiferare. Ci troveremo, quindi, nella necessità di dover interpellare la I Commissione con conseguente perdita di tempo per l'approvazione del nuovo ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Per tale ragione rivolgo un appello ai colleghi perché sia accettato l'emendamento del ministro che è in perfetta aderenza sia all'articolo 146 che all'articolo 148 dello statuto degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Il collega Valiante mi presenta la seguente modifica al suo emendamento:

« Del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte inoltre due cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del consiglio di amministrazione e nominati con decreto del ministro all'inizio di ogni biennio ».

PENNACCHINI. Sono fermamente favorevole alla istituzione del sistema democratico in tutte le situazioni ma, soprattutto, per quanto riguarda la composizione dei consigli di amministrazione; pertanto mi auguro che questa discussione non sia stata inutile nel senso che lo stato giuridico degli impiegati dello Stato possa essere emendato nei riguardi della perfetta democraticità della composizione dei consigli di amministrazione. D'altro canto debbo onestamente osservare che le dichiarazioni del ministro, prima, e del relatore, poi, mi hanno profondamente convinto sulla necessità di evitare un conflitto di competenza che sorgerebbe con la I Commissione se innovassimo, in questa occasione, una legge generale tuttora in vigore. Ma la cosa che più mi preoccupa è la estrema urgenza con cui la categoria dei cancellieri e dei segretari giudiziari attende questa legge. Sono anch'io del parere che, qualora dovessimo andare ad innovare circa la composizione del consiglio di amministrazione, non sarebbe più sufficiente la nostra competenza ma dovremmo chiedere anche il parere della I Commissione. Ciò significherebbe non solo non poter varare la legge entro i termini da tutti auspicati, in relazione al prossimo congresso dei cancellieri, ma rimandare la questione ad un periodo molto remoto se non addirittura rinviarla *sine die*. Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento Valiante così come è stato ulteriormente formulato, mentre ripeto che il problema rimane pienamente valido con tutto il suo valore e vigore. Pertanto, voglio formulare l'auspicio che da questa discussione possano trarre le mosse o il Governo o l'iniziativa parlamentare per democratizzare maggiormente la composizione dei consigli di amministrazione.

PRESIDENTE. Questo auspicio potrebbe, eventualmente, essere concretizzato in un ordine del giorno.

FORTUNA. Il gruppo socialista aderisce alle considerazioni del deputato Pennacchini e, quindi, all'emendamento del relatore. Preghiamo il deputato Pennacchini di stilare un ordine del giorno sufficientemente elastico per essere valutato favorevolmente anche dal ministro.

SPAGNOLI. A nome del gruppo comunista debbo dichiarare che non siamo rimasti affatto convinti dalle argomentazioni, sia pure pregevoli, dei colleghi. Riteniamo che il sistema della elezione debba essere universalmente accettato nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, e non riteniamo neppure che vi possano essere degli ostacoli di natura giuridica che ci impediscano concretamente di introdurre attraverso questo emendamento il sistema elettorale per quanto riguarda la composizione dei consigli di amministrazione.

L'unica cosa che ci preoccupa sinceramente è il ritardo eventuale che l'introduzione di questo principio potrebbe comportare all'*iter* parlamentare del disegno di legge in discussione qualora si dovesse sentire il parere di altre Commissioni. E questa è la preoccupazione più valida che riteniamo di dover esprimere e che evidentemente – proprio per le ragioni di urgenza che impongono la rapida sanzione di questa legge – riteniamo prevalente anche dinanzi alle nostre posizioni per quanto riguarda la chiara affermazione della necessità di introdurre il principio elettorale per la nomina di tutte le cariche nei consigli di amministrazione delle varie branche dell'amministrazione dello Stato.

Ritengo tuttavia, pur confermando questa posizione e pur rassegnandoci dinanzi alle urgenze ed alle premure che la stessa categoria dei cancellieri ha manifestato circa la rapida soluzione ed approvazione di questa legge, che il pensiero da me espresso – e che ho sentito riproporre da più parti in questa Commissione – debba pur concretarsi in un ordine del giorno nel quale si affermi la convinzione di questa Commissione in merito alla sollecita introduzione, attraverso una nuova formulazione legislativa, del principio della democrazia diretta nella composizione degli organi collegiali.

Quindi, se un ordine del giorno potrà essere stilato in questo senso, ci troverà consenzienti dall'una e dall'altra parte; mentre, pur riconfermando il nostro principio sulla democraticità dell'assegnazione degli incarichi, ritiriamo il nostro emendamento onde non frapporre ostacoli alla rapida approvazione della legge precisando, tuttavia, che siamo costretti ad astenerci dal voto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accoglie l'emendamento Valiante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12-*bis* nella seguente formulazione proposta dal deputato Valiante:

« Del consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, inoltre, tre cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'emendamento aggiuntivo 13-*bis* dei deputati Coccia, Spagnoli e Sforza, di cui do lettura:

« Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati 5 funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello od equiparate, con funzioni rispettivamente di direttori dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dell'ufficio preposto ai servizi giudiziari, dell'ufficio pensioni del personale delle cancellerie e segreterie, dei dattilografi e del personale ausiliario, dell'ufficio del casellario centrale e dell'ufficio delle statistiche giudiziarie presso l'Istituto centrale di statistica ».

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SPAGNOLI. Esistono, nell'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, una serie di uffici, direzioni generali alle quali sono preposti dei funzionari che non fanno parte della categoria dei cancellieri. Si tratta, essenzialmente, di magistrati i quali si preoccupano di questioni ed argomenti ai quali, a nostro avviso, parrebbe assai più giusto che venissero preposti dei cancellieri, tanto più che i cancellieri possono raggiungere oggi, nella scala della loro carriera, posizioni corrispondenti all'ex grado V. Con tale grado possono essere giustamente preposti alla direzione di tali uffici (Direzione dei servizi giudiziari, ufficio pensioni del personale cancellieri, ufficio statistica giudiziaria, ecc.).

Non riusciamo a comprendere, per esempio, come mai debba essere proprio un magistrato a dirigere il servizio relativo alle pensioni dei cancellieri.

Per quello che riguarda il problema dell'ufficio preposto ai servizi giudiziari, penso che possa esserci un cancelliere di grado quinto, che abbia conseguito il massimo della sua carriera, raggiunta attraverso una perfetta conoscenza dei servizi, che possa benissimo venire posto a capo di questo importante ufficio.

Per quello che riguarda l'ufficio del casellario centrale, anche qui riteniamo che non ci sia alcun particolare motivo perché debba esserci un magistrato a dirigerlo. Un cancelliere di grado quinto può benissimo espletare questa attività, come può esplicarla anche per il casellario giudiziario.

In sostanza, il principio è questo: non riteniamo che vi sia alcun particolare motivo perché si mantenga l'attuale struttura di direzione di questi uffici, cui possono benissimo essere preposti dei cancellieri. I magistrati potranno compiere altre attività più idonee alla loro specifica preparazione, senza che debbano dirigere degli uffici cui possono benissimo essere destinati dei cancellieri.

Quindi, il senso del nostro emendamento aggiuntivo mira a fare in modo che siano assegnati al ministero cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello.

PENNACCHINI. Questi uffici, tranne per quanto riguarda l'ufficio quinto ove, effettivamente, è giustificata anche la competenza dei magistrati, trattano tutti materie di esclusiva e squisita competenza dei cancellieri. Per l'ufficio quinto è da notare che lo stesso collega Spagnoli, nell'emendamento, riferendosi all'ufficio pensioni ha detto: « dell'ufficio pensioni del personale delle cancellerie e segreterie », senza riferirsi ai magistrati. Quindi l'ufficio deve essere sdoppiato. Secondo l'emendamento Coccia questi cancellieri non dovrebbero avere funzioni a livello direzionale, cioè non potrebbero arrivare a direttore generale, ma svolgerebbero funzioni a livello di capo divisione. Ora, voler bocciare l'emendamento Coccia significherebbe dare a questi cancellieri che hanno percorso tutta la trafila degli uffici che hanno amplissima esperienza, che hanno sempre trattato questi problemi, la patente di non essere in grado di svolgere le funzioni a livello divisionale; significherebbe dare alla categoria una mortificazione che non merita.

Senza parlare, poi, della necessità da parte dell'amministrazione del ministero di sfoltire il numero dei magistrati che vi prestano attualmente servizio. Mi pare che questa sia veramente un'occasione d'oro per dare inizio alla applicazione di un principio da tutti auspicato. Quindi, per ragioni di ordine tecnico e soprattutto di ordine morale, voterò a favore dell'emendamento Coccia.

AMATUCCI. In linea di massima non posso non essere d'accordo, soprattutto per il fatto

che sono stato sempre un tenace sostenitore della creazione presso il Ministero di grazia e giustizia di un apposito ruolo amministrativo. Ora, a parte la bontà delle osservazioni che sono state fatte, mi pare che questa sia materia di ordinamento interno del ministero. Non possiamo, con una legge che riguarda l'ordinamento delle cancellerie modificare anche l'ordinamento del ministero. Quindi, la bontà delle osservazioni rimane ferma, ma non mi pare che sia questa la sede, anche se il collega Pennacchini ha detto che gli sembra che questa sia l'occasione buona per varare un nuovo ordinamento dei servizi del ministero. Un simile provvedimento, però, parte dalla legge organica che disciplina l'ordinamento del ministero di grazia e giustizia. I deputati Spagnoli e Pennacchini ci presentino una autonoma proposta di legge su questo problema e la esamineremo. Quella, allora sarà la sede opportuna.

VALIANTE, *Relatore*. Le considerazioni svolte dal collega Amatucci mi sembrano determinanti. Stiamo varando un provvedimento che modifica l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie e non possiamo modificare contemporaneamente l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia.

Tuttavia, voglio entrare per un momento solo nel merito dell'emendamento. Se i cancellieri, quando chiedono provvedimenti in loro favore, esaminassero meglio le varie situazioni troverebbero un campo molto più ampio per le loro richieste. Infatti, nel caso specifico al ministero non vi sono solo cinque uffici a livello divisionale; ve ne sono, almeno una trentina. L'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, venuto fuori da ben ventinove provvedimenti, è stato impostato sul principio che ogni ufficio va diretto da un magistrato. Cito: l'ufficio traduzioni, quello dell'economato e cassa, quello della manutenzione dei locali del ministero, quello per la gestione dei libretti ferroviari, quello dell'inventario dei mobili, quello degli stampati, degli oggetti di cancelleria, quello del pagamento dei sussidi, quello dell'ufficio spedizione, quello degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, quello degli archivi notarili e via di seguito. Quali altri uffici per le loro peculiarità, per i loro compiti, se non questi potrebbero essere diretti da cancellieri?

La verità è che l'ordinamento del Ministero di grazia e giustizia dovrebbe essere completamente modificato. Ci sono pochi uffici, quelli che trattano affari essenzialmente giudiziari, che andrebbero affidati a magistrati; gli altri, invece, dovrebbero essere affidati a personale amministrativo, per cui, forse domani, ci accorgeremo che anche i cancellieri non ci stanno bene.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Voi dite che al ministero non devono starci gli appartenenti all'ordine giudiziario, cioè i magistrati, dato che per amministrare ci vuole il personale amministrativo. Su questo problema, come è stato già osservato da alcuni colleghi, dobbiamo stare molto attenti. Esiste un ordinamento del Ministero di grazia e giustizia ed il principio per cui molti si battono, al di sopra delle distinzioni politiche, è di rendere questo ministero omogeneo, di creare un ruolo amministrativo restituendo i magistrati ed i cancellieri alle loro funzioni. Ma, quando andiamo a modificare un singolo punto dell'ordinamento solleviamo dei problemi di impostazione generale. Per questa ragione sono contrario all'emendamento.

Vorrei, anche, aggiungere una considerazione di ordine pratico: se dovessimo cambiare l'organico del ministero saremmo costretti a prendere dei cancellieri che lavorano presso le sedi di Corte d'appello e, così, invieremo alcuni magistrati al corpo giudicante con la conseguenza di modificare tutto l'organico. Vi prego, quindi, di soprassedere ad una proposta del genere presentando, al caso, un ordine del giorno per raccomandare che tutto l'ordinamento del Ministero della giustizia venga riesaminato ai fini di una migliore utilizzazione del personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-*bis*:

« Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati 5 funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello od equiparate, con funzioni rispettivamente di direttori dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, dell'ufficio preposto ai servizi giudiziari, dell'ufficio pensioni del personale delle cancellerie e segreterie dei dattilografi e del personale ausiliario, dell'ufficio del casellario centrale e dell'ufficio delle statistiche giudiziarie presso l'Istituto centrale di statistica ».

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'altro emendamento Coccia, Spagnoli e Sforza, che propone l'aggiunta di un nuovo articolo 13-*quater*:

« La commissione di vigilanza e la commissione di disciplina presso la Corte suprema di cassazione sono unificate e si compongono del primo Presidente, del cancelliere capo della Corte e del segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte.

« Analogamente è costituita la commissione unificata di vigilanza e di disciplina presso ogni Corte d'appello.

« In caso di vacanza del posto, di assenza o altro impedimento i componenti delle commissioni sono sostituiti da chi ne fa le veci ».

COCCIA. Con questo emendamento si tende ad unificare le due commissioni che esistono presso la Corte suprema di cassazione e presso ogni Corte d'appello al fine di dare loro un'economia funzionale. Inoltre, ci sembra opportuno che vengano chiamati a comporre tali organi anche due massimi esponenti delle categorie interessate che, tra l'altro, rivestono la stessa qualifica, cioè l'ex grado V. Questo è il fondo delle argomentazioni che sorreggono il nostro emendamento su cui, però, non insistiamo.

PRESIDENTE. In questo momento, il deputato Pennacchini ha presentato un nuovo articolo aggiuntivo che si collega, nei concetti, a quello che stiamo esaminando. Ne do lettura:

« Gli articoli 61 e 62 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dal seguente:

« Presso la Corte suprema di cassazione è costituita la commissione di vigilanza e disciplina composta dal primo presidente, dal cancelliere capo della Corte e dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa.

« Presso ogni Corte d'appello è costituita una commissione di vigilanza e disciplina composta dal presidente, dal cancelliere capo della Corte e dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa.

« In caso di vacanza del posto, di assenza od altro impedimento i componenti delle commissioni sono sostituiti da chi ne fa le veci.

« Quando la commissione deve provvedere su affari che comunque interessino il cancelliere capo della Corte o il segretario capo della Procura generale, in luogo di questi ultimi partecipa alle riunioni il funzionario più anziano della Corte avente la qualifica più elevata.

« Il presidente della Corte nomina quale segretario un funzionario di cancelleria della carriera direttiva. Detto funzionario dura in carica due anni e non può essere nominato nuovamente prima che siano decorsi quattro anni .

« In materia disciplinare la competenza della commissione si determina in base all'ufficio nel quale l'impiegato prestava servizio quando commise il fatto per cui si procede.

« Per la ricusazione e l'astensione dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 59 ».

PENNACCHINI. Il mio emendamento mantiene praticamente i punti basilari dell'emendamento Coccia, Spagnoli e Sforza, ma li estende nel senso di prevedere un maggior numero di casi che possono verificarsi circa il funzionamento di queste commissioni di vigilanza e di disciplina.

Il principio essenziale è quello dell'unificazione delle due commissioni che, come è noto, esistono sia presso la Corte suprema di cassazione quanto presso le Corti d'appello.

La modifica sostanziale contenuta in questo emendamento riguarda la composizione della commissione di vigilanza e disciplina che, mentre ai sensi degli articoli 61 e 62 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è composta dal presidente e dal cancellerie capo della corte, con l'emendamento aggiunge fra i componenti anche il segretario generale della procura generale presso la Corte di cassazione, o rispettivamente il segretario capo della Procura generale presso la Corte d'appello. È da notare che queste commissioni non hanno poteri decisori, ma esprimono soltanto un parere in quanto i provvedimenti verranno adottati dagli organi superiori.

Quindi, trattandosi di organi più che altro di natura consultiva, destinati ad esprimere soltanto dei pareri, sembra opportuno che la rappresentanza dei cancellieri, tanto presso la Corte di cassazione quanto presso la Corte d'appello, sia elevata da un elemento a due in modo che la serenità, l'equità e la competenza dei pareri espressi venga maggiormente suffragata da più approfonditi esami e con maggiore cognizione di causa. Questo il motivo per cui ho inteso presentare l'emendamento, ma il cui scopo precipuo è quello di semplificare gli organismi previsti dagli articoli 61 e 62 nel senso di costituire una commissione unica.

VALIANTE, *Relatore*. Innanzitutto non comprendo le ragioni di questa unificazione (anche se essa è stata realizzata in passato). La commissione di vigilanza sovraintende al funzionamento dei vari uffici; quella di disciplina si preoccupa soltanto del comportamento in servizio. È fuori di dubbio quindi che si tratta di due attribuzioni diverse. La inopportunità di riunirle mi pare appaia evidente anche dal fatto che nello stesso emendamento Pennacchini, per evitare dubbi, sono richiamate l'una e l'altra funzione considerate

distintamente. Questo è un motivo fondamentale.

Per quanto riguarda, poi, l'aumento del numero dei cancellieri – ed è questo lo scopo dell'emendamento Coccia e dell'emendamento Pennacchini che assegnano la maggioranza ai cancellieri rispetto ai magistrati – rilevo che l'attuale ordinamento prevede che la commissione sia presieduta dal primo presidente di cassazione ed abbia come membri un presidente di sezione e il cancelliere capo della Corte. Ora, si vorrebbe sostituire il presidente di sezione con il segretario capo della Procura generale. Voglio ricordare a questo proposito che le commissioni di vigilanza e di disciplina non estrinsecano i loro poteri soltanto nei confronti del personale delle cancellerie, ma anche dal rimanente personale, quali gli ufficiali giudiziari, gli uscieri ed i dattilografi. Perché dovremmo aumentare esclusivamente il numero dei cancellieri e metterli in maggioranza in commissioni che hanno competenza su tutto il personale della Corte? Questo è il motivo per cui, sostanzialmente, non sono favorevole ai due emendamenti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Aggiungo poche parole a quanto ha detto il relatore. Se in base all'attuale ordinamento il capo degli uffici giudiziari (magistrato) deve esercitare la sorveglianza sul personale degli uffici dipendenti, come è mai possibile metterlo in minoranza in seno alla commissione ponendogli a fianco due rappresentanti dei dipendenti stessi? Non aggiungo altro, perché le obiezioni di fondo le ha già espresse il relatore. Naturalmente sono contrario ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dai deputati Coccia, Spagnoli e Sforza, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Pennacchini, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'esame dell'ultimo articolo del disegno di legge. Ne do lettura:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

BREGANZE. Mi permetto chiedere se vi siano ragioni valide per annullare la normale *vacatio*.

REALE, *Ministro di grazie e giustizia*. Al ministero abbiamo dei motivi assai urgenti che giustificano l'abolizione dell'intervallo normale fra l'approvazione e l'entrata in vigore della legge; tanto è vero che quando sono cominciate le discussioni intorno a questa legge ci siamo domandati se non fosse addirittura il caso di chiedere lo stralcio di alcune parti. Tra l'altro ci troviamo nella condizione che, mentre l'organico dei magistrati è fissato con decreto presidenziale, l'organico dei cancellieri è fissato con legge. Quindi siamo rimasti bloccati con il movimento dei cancellieri. Fra l'altro – e questo farà piacere al deputato Pennacchini – siamo rimasti bloccati anche nei provvedimenti da prendere in conseguenza della soppressione delle preture, perché non possiamo utilizzare, redistribuendoli, questi cancellieri.

Poi, c'è un articolo relativo alla fungibilità stabilita tra certi gradi, che consente quella elasticità che è assolutamente necessaria per provvedere alla migliore organizzazione degli uffici. Vi è, inoltre, quella disposizione per cui i cancellieri dovevano fare un certo servizio prima di potere aspirare alla promozione. Mentre noi avevamo proposto di prorogare per due anni e, rispettivamente, per uno l'entrata in vigore di questa legge, in un caso avete addirittura soppresso la necessità di esercitare questa attività presso gli uffici. Comunque sono due disposizioni, che hanno enorme importanza, e debbono entrare in vigore subito.

Vi è, quindi, una serie di ragioni che sottolinea l'urgenza di questo provvedimento. Sono d'accordo con l'enunciazione generale del collega Breganze circa l'inopportunità di abusare della immediata entrata in vigore delle leggi, ma in questo caso prego, motivatamente, di non sollevare obiezioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Ricordo ai colleghi che rimane, ancora, da approvare l'articolo 2-*bis* sul quale attendiamo il parere della Commissione bilancio.

Passiamo agli ordini del giorno. Sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo, a firma dei deputati Spagnoli, De Florio, Coccia, Sforza, Valiante, Breganze, Martuscelli, Reggiani, è di questo tenore:

« La Commissione giustizia della Camera, riunita in sede legislativa, per l'esame del disegno di legge n. 1524 recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rilevato che in ordine al requisito previsto dall'articolo 41 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura, del

compimento da parte degli aspiranti di almeno due anni di servizio presso le preture, appare necessario consentire a tutti i funzionari il conseguimento di tale requisito,

invita il Governo

a predisporre quanto necessario al fine di consentire che tutti i cancellieri interessati possano, tempestivamente, per poter aspirare al conseguimento della qualifica di cancelliere capo di pretura, svolgere un biennio di servizio presso le preture agevolando in tal senso le domande degli interessati.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ordine del giorno presentato dal relatore Valiante. Ne do lettura:

« La Commissione giustizia della Camera, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1524, recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, richiamata l'opportunità che venga istituita presso l'Amministrazione giudiziaria, la carriera esecutiva limitatamente all'attribuzione di mansioni di archivio, protocollo e registrazione,

invita il Governo

a predisporre quanto necessario per l'istituzione della predetta carriera e ne richiama contestualmente l'attenzione sull'opportunità di prevedere particolari norme di accesso alla carriera medesima in favore della categoria dei dattilografi giudiziari i quali, attualmente, a norma dell'articolo 6 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, possono disimpegnare anche mansioni diverse da quelle di dattilografia e rientranti nelle attribuzioni del personale della carriera esecutiva ».

VALIANTE, *Relatore*. Avrei voluto ritirare il mio ordine del giorno a causa di un telegramma oltraggioso che mi è stato spedito da una sedicente Unione nazionale dattilografi giudiziari. Non lo faccio, solo perché non conosco questo signore o questi signori autori del telegramma, e non vorrei, quindi, pregiudicare la condizione di altri dattilografi che, probabilmente, ignorano questo gesto scorretto.

Tengo a riaffermare che noi svolgiamo un'attività legislativa e non sindacale o corporativa. Se altre volte ho consentito a ricevere rappresentanti di sindacati, traggo insegnamento da questo fatto per non accedere mai più a richieste di incontri. Pertanto, mentre elevo una vibrata protesta contro questa scorrettezza, confermo la presentazione del mio ordine del giorno che, ritengo, favorisca in modo concreto la situazione dei dattilografi.

PENNACCHINI. Essendo stato chiamato in causa, unitamente al collega Valiante, nel citato telegramma, mi associo *toto corde* alle proteste e alle osservazioni formulate.

PRESIDENTE. La presidenza della Commissione esprime il proprio dispiacere per le reiterate manifestazioni, a volte intollerabili, che si verificano con scritti o con altri mezzi ma, soprattutto, con telegrammi indirizzati ai deputati.

In questo telegramma, come in altri casi, sono usati termini assolutamente inaccettabili in quanto noi, nell'adempimento del nostro dovere, non facciamo altro che tutelare gli interessi dello Stato anteponendoli a quelli di determinate categorie. Di fronte agli interessi dello Stato bisogna inchinarsi come debbono inchinarsi anche quelle categorie che, qualche volta, credono di ritenersi lese.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I deputati Spagnoli, Coccia, Sforza e Crapsi hanno presentato il seguente ordine del giorno di cui do lettura:

« La Commissione giustizia della Camera, riunita in sede legislativa per l'esame del disegno di legge n. 1524, recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rilevata l'esigenza di introdurre il sistema della votazione diretta nelle nomine dei componenti delle commissioni di amministrazione e di disciplina presso i ministeri e, in generale, negli organi in cui sono previsti rappresentanti del personale,

invita il Governo

a predisporre al più presto le opportune modifiche all'articolo 146 dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato introducendo e regolando il sistema elettivo nella nomina dei componenti i consigli di amministrazione, di disciplina e, in generale, di tutti gli organi in cui si prevedono rappresentanze del personale ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'ordine del giorno viene accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il deputato Pennacchini ha presentato il seguente ordine del giorno di cui do lettura:

« La Commissione Giustizia della Camera, esaminando in sede legislativa il disegno

di legge n. 1524, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie,

ritenuto che, in uniformità alle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, la composizione del consiglio di amministrazione è stata prevista mediante la nomina da parte del ministro dei rappresentanti di categoria a seguito di scelta di altri membri,

ritenuto altresì che tale sistema è fortemente limitativo del principio democratico della libera elezione dei propri rappresentanti da parte di tutti gli appartenenti ad una determinata categoria,

invita il Governo

a porre allo studio ed a presentare, con urgenza, in Parlamento un disegno di legge per la modifica dello statuto degli impiegati civili dello Stato nel senso di prevedere che del consiglio di amministrazione di ciascun ministero facciano parte i rappresentanti degli impiegati liberamente eletti da tutti i componenti della categoria ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'ordine del giorno Pennacchini è accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Guerrini Giorgio ed altri: Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1512-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 1512-*B*, d'iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Ferri Mauro, Berlinguer Mario, Fortuna e Martuscelli: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

Detta proposta, già approvata dalla nostra Commissione in sede deliberante nella seduta dell'11 settembre 1964, è stata modificata dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 novembre 1964 e torna, quindi, al nostro esame per l'eventuale approvazione della modifica.

Il deputato Amatucci, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione sulla modifica apportata dal Senato.

AMATUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, debbo osservare che sono assenti i deputati Fortuna e Berlinguer Mario, firmatari della proposta di legge originaria, i quali dopo aver presa conoscenza del testo modificato dalla Commissione senatoriale, hanno manifestato la loro intenzione di intervenire nel dibattito, essendo tutt'altro che d'accordo sulla modifica.

Mi permetto, quindi, di proporre un breve rinvio per dar modo a questi colleghi di esprimere la loro opinione.

COCCIA. Mi associo alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. D'accordo. La discussione è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI